



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2004.

Art. 1

(Costituzione della Commissione)

Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del principio di cui all'articolo 4 della Legge 9 luglio 1974 n.59, come modificato con Legge 26 febbraio 2002 n.36, è istituita la Commissione per le Pari Opportunità allo scopo di promuovere e garantire la piena parità giuridica e le pari opportunità fra tutti i cittadini.

Art. 2

(Competenze e funzioni)

La Commissione:

- a. suggerisce agli organi istituzionali preposti le iniziative necessarie per assicurare la piena parità giuridica e le pari opportunità;
- b. elabora proposte e promuove iniziative per conformare l'ordinamento ai principi della parità giuridica e delle pari opportunità, interloquendo a tal fine con gli organi e/o organismi cui per legge è riconosciuta l'iniziativa legislativa;
- c. esprime pareri consultivi sui progetti di legge già sottoposti alla prima lettura e prima del loro esame in seconda lettura, in merito al rispetto del principio della parità giuridica e delle pari opportunità;

- d. partecipa con un suo rappresentante, a titolo consultivo, alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti in sede referente sui progetti di legge che i Presidenti delle stesse ritengono attinenti ai temi della parità giuridica e delle pari opportunità;
- e. promuove verifiche sulla corretta attuazione delle normative e degli orientamenti deliberati dal Consiglio Grande e Generale in tema di parità giuridica e di pari opportunità;
- f. raccoglie e verifica gli esposti di singoli ed associazioni che riguardino gli aspetti della parità giuridica e delle pari opportunità;
- g. ha facoltà di presentare esposti agli organismi competenti, i quali sono tenuti a dare risposta;
- h. può costituirsi parte a difesa di interessi collettivi afferenti alle pari opportunità nei procedimenti civili, penali e amministrativi;
- i. promuove indagini, studi e ricerche, nonché incontri, seminari e convegni in materia di parità giuridica e di pari opportunità;
- j. promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, sociale ed economica in base al principio della parità giuridica e delle pari opportunità;
- k. promuove regolarmente la raccolta e la diffusione di dati e informazioni concernenti l'attuazione del principio della parità giuridica e delle pari opportunità, avvalendosi di strutture ed enti pubblici ed utilizzando mezzi di comunicazione, stampa, radiotelevisivi, informatici e telematici;
- l. partecipa ai lavori di organismi internazionali riguardanti la parità giuridica e le pari opportunità.

La Commissione può costituire specifici gruppi di lavoro sulla base di particolari tematiche ed esigenze e, qualora i temi in discussione lo richiedano, può avvalersi di enti, strutture pubbliche ed esperti.

Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale della collaborazione degli uffici della Segreteria di Stato che ha la delega alle pari opportunità.

Art. 3

(Composizione)

La Commissione è nominata dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura e per la durata della stessa.

Essa è composta di:

- dieci membri in modo da assicurare la presenza delle liste rappresentate in Consiglio e rispecchiare la proporzione dei Gruppi;
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- un membro designato dalle Categorie Economiche;
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali Sammarinesi.

I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale.

Art. 4

(Coordinamento)

La Commissione elegge nella sua prima seduta il Coordinatore e il Vice Coordinatore.

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore sono eletti con la maggioranza assoluta dei membri della Commissione. Durano in carica per la legislatura e non potranno essere rieletti nella carica se non decorre almeno una legislatura.

Art. 5

(Funzioni del Coordinatore e del Vice Coordinatore)

Il Coordinatore rappresenta, convoca e presiede la Commissione, ne predispone l'ordine del giorno, apre e chiude le sedute.

Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Il Coordinatore sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 2, ultimo comma.

Art.6

(Convocazioni)

La Commissione è convocata per la prima volta dalla Reggenza per procedere al suo insediamento e alla nomina degli organi di cui all'articolo 4.

La convocazione della Commissione avviene con l'indicazione della data e dell'ora di riunione e con la determinazione del relativo ordine del giorno. Ogni convocazione è comunicata a tutti membri con avviso consegnato per raccomandata postale o a mano almeno 5 giorni prima della data della riunione e in caso d'urgenza fino al giorno precedente a quello della seduta.

Art.7

(Validità delle sedute)

Le sedute della Commissione sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta.

I membri che non partecipino a cinque sedute consecutive della Commissione, senza motivata giustificazione, decadono. Il Coordinatore è tenuto ad informarne il Consiglio Grande e Generale per la successiva presa d'atto e la conseguente sostituzione.

Art.8

(Norma programmatica)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato presenterà al Consiglio Grande e Generale una proposta di modifica dell'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese per consentire alla Commissione per le Pari Opportunità di presentare ricorsi per la verifica di costituzionalità delle norme in materia di parità giuridica e pari opportunità.

Art.9

(Abrogazioni)

La Commissione per lo studio dei problemi riguardanti la integrazione dei provvedimenti ai fini della parità giuridica della donna è soppressa e cessa le sue funzioni al momento della nomina della Commissione per le Pari Opportunità.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

Il Segretario Di Stato

Per Gli Affari Interni

Loris Francini